



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA

(Provincia di Bergamo)

CORPO POLIZIA LOCALE

(e-mail: comando@comune.romano.bg.it - Tel. 0363.98.28 - Fax 0363.982.356)

Regolamento Corpo di Polizia Locale di Romano di Lombardia

INDICE

TITOLO I – DSPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Corpo di Polizia Locale
- Art. 3 – Funzioni degli appartenenti al Corpo

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

- Art. 4 – Organico del corpo
- Art. 5 – Articolazione del corpo
- Art. 6 – Rapporto gerarchico
- Art. 7 – Attribuzioni del comandante
- Art. 8 – Attribuzione del vice comandante
- Art. 9 – Attribuzione dei commissari Capo di polizia locale
- Art. 10 – Attribuzioni dei Commissari di Polizia locale
- Art. 11 – Attribuzioni Vice Commissari di polizia locale
- Art. 12 – Compiti degli agenti – agenti scelti – assistenti – assistenti scelti – sovrintendenti di polizia locale
- Art. 13 – Qualifica degli appartenenti al corpo

TITOLO III – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 14 – Modalità di accesso al corpo
- Art. 15 – Formazione di base per agenti
- Art. 16 – Qualificazione professionale
- Art. 17 – Aggiornamento professionale

TITOLO IV – UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

- Art. 18 – Uniforme di servizio
- Art. 19 – Gradi e distintivi
- Art. 20 – Armamento
- Art. 21 – Strumenti e mezzi in dotazione
- Art. 22 – Collaborazione con gli enti dell'associazionismo privato e delle istituzioni volontarie
- Art. 23 – Servizio in uniforme ed eccezioni
- Art. 24 – Tessera di servizio

TITOLO V – SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Art. 25 – Finalità generali dei servizi
- Art. 26 – Servizi appiedati
- Art. 27 – Servizio a bordo di veicoli
- Art. 28 – Collegamento dei servizi
- Art. 29 – Servizi di pronto intervento e controllo del territorio
- Art. 30 – Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 31 – Ordine di servizio
- Art. 32 – Servizi di appartenenti al corpo presso settori del comune
- Art. 33 – Efficacia dei servizi del corpo
- Art. 34 – Servizi resi a terzi

TITOLO VI – NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

- Art. 35 – Assegnazione e impiego del personale
- Art. 36 – Guida dei veicoli ed uso di strumenti
- Art. 37 – Prolungamento dell'orario di servizio
- Art. 38 – Mobilitazione del personale
- Art. 39 – Reperibilità degli appartenenti al corpo
- Art. 40 – Missioni esterne al territorio comunale

TITOLO VII – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 41 – Norme generali: doveri
- Art. 42 – Cura dell'uniforme e della persona

- Art. 43 – Orario e posto di servizio
- Art. 44 – Modalità generali di esecuzione del servizio
- Art. 45 – Rapporti interni al corpo
- Art. 46 – Comportamento in pubblico
- Art. 47 – Saluto

TITOLO VIII – DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 48 – Norme disciplinari
- Art. 49 – Accertamenti sanitari
- Art. 50 – Casi di assenza dal servizio
- Art. 51 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al corpo

TITOLO IX – ASSISTENZA E BENESSERE

- Art. 52 – Assistenza del personale in quiescenza
- Art. 53 – Difesa in giudizio

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 54 – Anzianità di servizio
- Art. 55 – Funzioni di Vice comandante
- Art. 56 – Norma finale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni dettate dalla Legge 07.03.1986 n. 65 e dalla Legge Regione Lombardia 01.04.2015 n° 6, nel quadro dei principi del “Codice europeo di etica per le Organizzazioni di Polizia”, adottato come raccomandazione dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale di Romano di Lombardia.

Art. 2 - Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale si incardina nella struttura organizzativa del Comune e si configura come struttura a direzione autonoma che interagisce con tutte le aree, settori ed altre strutture comunali.
2. Fanno parte del Corpo solo coloro che rivestono le figure professionali di cui al titolo II.
3. Il Sindaco o l’Assessore da lui delegato, nell’esercizio delle funzioni di Polizia Locale, stabilisce gli indirizzi, vigila sull’espletamento delle funzioni affidate al Corpo di Polizia Locale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 -Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni istituzionali previste da leggi, da regolamenti, dallo Statuto Comunale, da ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi d’interesse del Comune. In particolare, nell’ambito locale:
 - a) esercitano le funzioni di polizia locale indicate dalla legge 7.3.1986, n. 65 e dalle leggi regionali in materia di Polizia Locale;
 - b) concorrono al mantenimento dell’ordine e pubblica sicurezza nell’ambito delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza;
 - c) espletano i servizi di polizia amministrativa locale;
 - d) svolgono tutte le eventuali attività di interesse generale dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei compiti istituzionali;
 - e) collaborano con le forze di Polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e gli indirizzi del Sindaco o dell’Assessore da lui delegato;
 - f) effettuano servizi d’ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine;
 - g) concorrono all’effettuazione delle attività di educazione stradale e di legalità.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 4 - Organico del Corpo

1. L’organico del Corpo è determinato in relazione agli obiettivi ed alle esigenze d’istituto. Esso è soggetto a revisione periodica in conformità ai criteri indicati dalla legge 7.3.1986, n. 65, delle leggi e regolamenti regionali in materia di Polizia Locale.
2. Il Corpo è organizzato in ossequio ai principi di prossimità, decentramento e efficacia secondo le previsioni della legislazione nazionale e regionale.
3. Il Comandante del Corpo, in relazione alle competenze d’istituto, alle priorità di funzione e servizio, alle necessità e ai bisogni di sicurezza della comunità, determina l’articolazione organizzativa e funzionale con l’assegnazione del personale alle diverse strutture operative.

Art. 5 - Articolazione del Corpo

1. Al fine di realizzare la massima efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa la struttura organizzativa del corpo, in relazione all’omogeneità delle funzioni e dell’attività di Polizia Locale attribuiti, si articola in:
 - ✓ **Nuclei** - Unità operative territoriali o specialistiche per l’assolvimento dei compiti di istituto del Corpo Polizia Locale:
 - Nucleo Sala Operativa;
 - Nucleo Pronto Intervento;
 - Nucleo Accertamenti Ambientali, edilizi e benessere animali;
 - Nucleo Informativo;
 - ✓ **Uffici** - Articolazioni dedicate all’espletamento di compiti prevalentemente amministrativi o logistici a supporto e integrazione dell’attività svolta dalle strutture operative:

- Ufficio Ufficiale di Turno;
- Ufficio permessi, occupazioni e manifestazioni;
- Ufficio personale, appalti e statistica;

2. L'organizzazione dei nuclei e degli uffici, nell'ambito dei servizi, è attuata dal Comandante.

Art. 6 - Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno il dovere di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri Ufficiali del Corpo e sono tenuti, entro i limiti della loro competenza, ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti.

2. L'Ufficiale ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

3. Spetta ad ogni superiore di grado l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale. Inoltre ha l'obbligo di controllare il personale che da lui dipende, gerarchicamente o funzionalmente, anche al fine di rilevare le infrazioni disciplinari che verranno contestate in osservanza delle modalità applicative previste dalle leggi in materia e dai regolamenti comunali.

4. In caso di assenza temporanea e, salvo diversa disposizione del Comandante, ogni superiore di grado è sostituito dal sottoposto con posizione più elevata presente in servizio, appartenente al medesimo servizio, nucleo, ufficio o squadra.

5. Qualora una squadra o pattuglia comandata in servizio sia costituita da soli agenti, la direzione operativa della medesima compete all'agente con maggiore anzianità di servizio, nei limiti delle competenze riferibili al profilo professionale rivestito.

6. Per anzianità di servizio si intende il periodo, anche non continuativo, prestato nella Polizia Locale e anche in Comuni diversi da Romano di Lombardia. A parità di periodo l'anzianità è riferita alla maggiore età anagrafica.

7. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi per istanze o richieste al superiore, nel rispetto della via gerarchica.

Art. 7 - Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Il Comandante, nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla legge 65/86, all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.L.vo 267/2000 e alle disposizioni di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo nonché allo Statuto Comunale.

3. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata.

4. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo ed in particolare: emanare gli ordini, le direttive e le disposizioni organizzative; vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Corpo; disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei Servizi; determinare le modalità operative nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato; mantenere i rapporti con la magistratura, con le diverse forze dell'ordine e gli organismi del comune o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative; rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche; rispondere al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati.

5. Ha la gestione tecnica e amministrativa delle risorse umane, strumentali, economiche e finanziarie ed è responsabile dell'articolazione organizzativa e funzionale, del coordinamento tecnico, amministrativo, disciplinare del Corpo

Art. 8 - Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o durante la vacanza del posto.

2. Provvede alla cura e allo studio di proposte operative per la realizzazione di programmi generali dell'Ente disposti dal Comando.

3. Al Vice Comandante competono le attribuzioni di cui all'art. 9, oltre che la continua verifica dell'efficienza dei diversi servizi del Corpo nell'ambito della programmazione ed organizzazione della struttura disposta dal Comandante, al fine di perseguire il massimo coordinamento dell'attività operativa e l'unitarietà dell'azione amministrativa del Corpo.

4. Collabora al raggiungimento degli obiettivi ordinari o strategici, assegnati al corpo di Polizia Locale nel quadro degli indirizzi generali e nell'ambito delle proprie competenze.
5. Propone al Comandante provvedimenti premiali e segnala allo stesso le violazioni al codice disciplinare e di comportamento da parte degli appartenenti al Corpo.

Art. 9 - Attribuzioni dei Commissari Capo di Polizia Locale

1. Gli ufficiali di cui al presente articolo coadiuvano il Comandante e, in sua assenza, il Vice Comandante e sono responsabili, nei confronti del Comandante stesso, della direzione del servizio o della struttura cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. Hanno la piena responsabilità tecnico-operativa delle unità operative complesse che sovrintendono.
3. Hanno la direzione, la vigilanza e il controllo delle risorse umane, strumentali e finanziarie della struttura assegnata e curano l'opportuna uniformità di interpretazione e di applicazione delle norme.
4. I compiti degli ufficiali di cui sopra, nell'ambito del servizio o struttura cui sono preposti, sono principalmente i seguenti: curare l'osservanza degli ordini, delle direttive e disposizioni di servizio, stabilirne le modalità di esecuzione ed attuazione delle stesse all'interno degli ambiti di competenza; fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato; curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti; curare l'aggiornamento professionale del personale dipendente; curare la distribuzione del personale ai diversi compiti, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante; curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri organismi, conformemente alle direttive del Comandante; studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza e analizzarne le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti organizzativi e funzionali utili ad assicurare il buon andamento gestionale; mantengono i rapporti con l'ufficio stampa; proporre al Comandante provvedimenti premiali nonché segnalare allo stesso le violazioni al codice disciplinare e di comportamento da parte degli appartenenti al Corpo. provvedimenti disciplinari.

Art. 10 - Attribuzioni dei Commissari di Polizia Locale

1. Coadiuvano i Commissari Capo di cui all'art. 9 e sono responsabili della direzione di uffici, nuclei, squadre, distaccamenti cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. I compiti degli ufficiali di cui sopra, nell'ambito delle responsabilità assegnate, sono principalmente i seguenti: provvedere, ad assicurare l'uniformità di applicazione operativa e l'interpretazione univoca delle norme al personale dipendente; provvedere alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale, fornendo al medesimo direttive, indirizzi ed istruzioni operative e indicazioni circa la corretta applicazione della normativa di riferimento; garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività del personale e l'economicità nell'organizzazione e pianificazione dei servizi, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di ottenere i risultati richiesti; curare la disciplina comportamentale dei dipendenti assegnati ed agire con azioni correttive previsti dalla normativa nazionale e dalle regole deontologiche contrattuali; proporre l'emanazione di ordini, direttive, disposizioni di servizio curandone le modalità di esecuzione del personale; coordinare e verificare le attività operative degli addetti appartenenti alla propria unità organizzativa; organizzare e controllare le procedure di lavoro di competenza secondo criteri di collegialità, con particolare riguardo al lavoro di gruppo; mantenere il coordinamento delle attività operative di gestione con i Vice Commissari di riferimento; studiare e analizzare i problemi di funzionamento delle unità operative, di cui sono responsabili, producendo proposte utili al Comandante; proporre al Comandante provvedimenti premiali nonché segnalare allo stesso le violazioni al codice disciplinare e di comportamento da parte degli appartenenti al Corpo.

Art. 11 - Attribuzioni Vice Commissari di Polizia Locale

1. Coadiuvano gli Ufficiali di cui agli articoli precedenti e sono responsabili delle unità operative cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico – operativo del personale dipendente.
2. I compiti degli Ufficiali predetti sono principalmente i seguenti: studiare i problemi di funzionamento della strutture di competenza, analizzare le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti utili; coordinare e controllare l'esecuzione delle attività; curare che i risultati di lavoro corrispondano alle direttive ricevute e controllare il comportamento in servizio del personale; espletare ogni altro incarico operativo – gestionale loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente; curare la diffusione agli agenti delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Comando verificandone altresì il recepimento, l'osservanza e corretta applicazione; coadiuvare gli Ufficiali di cui sopra nella formazione professionale e nell'aggiornamento degli agenti; proporre al Comandante provvedimenti premiali nonché procedimenti disciplinari.

Art. 12 - Compiti degli Agenti – Assistenti – Sovrintendenti di Polizia Locale.

1. Gli Agenti, gli Assistenti e i Sovrintendenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dagli Ufficiali e assolvono a tutti i servizi ordinari e straordinari previsti dalle normative e dal presente regolamento del Corpo.
2. Essi prestano servizio come appiedati o a bordo di veicoli motorizzati e non, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.
3. Gli stessi sono impiegati in attività di prevenzione, controllo e repressione secondo le previsioni legislative nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia.
4. I rapporti gerarchici sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 13 - Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Nei limiti delle proprie attribuzioni gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano: funzioni di polizia giudiziaria; funzioni di polizia stradale; funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; funzioni di pubblico ufficiale; funzioni di polizia locale.
2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 7.3.1986 n. 65.

TITOLO III – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14 - Modalità di accesso al Corpo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, dell'Art. 37, c. 1° e 2° della Legge Regione Lombardia n° 6/2015 ed avuto riguardo dell'autonomia organizzativa dell'Ente, oltre ai requisiti generali previsti dal CCNL, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al DPR 487/94 e 165/2001, sono richiesti i seguenti requisiti particolari per l'accesso dall'esterno al Corpo di Polizia Locale:

- ✓ possesso della patente di guida cat. "A" e possesso della patente di guida cat. "B", ovvero possesso della patente di guida cat. "B" conseguita prima del 24 aprile 1988;
- ✓ Aver regolare posizione negli obblighi di leva o di servizio militare, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 14 febbraio 1984 n. 237, comma 7.
- ✓ Disponibilità a ricoprire tutte le mansioni affidategli inerenti alla propria figura, compresa quella di Agente di Pubblica Sicurezza, nonché l'incondizionata disponibilità all'uso delle armi, dispositivi di autotutela, di tutte le strumentazioni ed alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale;
- ✓ Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione al Corpo di P.L. l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena; i tatuaggi e i piercing sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.

Art. 15 - Formazione di base

1. L'Amministrazione Comunale e i vincitori dei concorsi per posti di Agente/Ufficiale sono tenuti, rispettivamente, a far frequentare e frequentare, nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base.
2. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi del Corpo.

Art. 16 - Qualificazione professionale

1. L'Amministrazione Comunale e i vincitori dei concorsi per posti di cui agli precedenti sono tenuti, rispettivamente, a far frequentare e frequentare, nei periodi di prova, specifici corsi di qualificazione professionale a norma della vigente Legge Regionale sulla Polizia Locale.

Art. 17 - aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante incontri di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari, di giornate di studio.

TITOLO IV – UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

Art. 18 - Uniforme di servizio

1. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia.

3. La quantità dei capi delle uniformi, gli accessori da indossare, nonché gli oggetti di equipaggiamento, sono stabiliti, altresì da apposito regolamento regionale.
4. I capi delle uniformi e gli accessori che devono essere indossati, sono indicati e autorizzati dal Comandante.
5. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, è previsto l'uso dell'alta uniforme.
6. E' fatto obbligo agli operatori di servizio di polizia su strada, in orario serale e notturno, o in condizioni di scarsa visibilità, di indossare gli indumenti rifrangenti assegnati.
7. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.
8. Il deterioramento dei capi di vestiario dovuto a negligenza é addebitato agli operatori dipendenti che si siano resi responsabili.

Art. 19 - Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità, sia per la rappresentazione sulle uniformi, in conformità alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia.
2. I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi e fregi inerenti le mansioni sono forniti dall'amministrazione secondo le leggi e il regolamento regionale.
3. Sull'uniforme, previa autorizzazione al Comandante, possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano e le decorazioni adottate dalla Regione Lombardia, applicate secondo la specifica disciplina, le consuete modalità d'uso e le norme in materia.

Art. 20 – Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del D.M. 4.3.1987 n. 145.
2. L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma. Esso può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.
3. Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'armamento durante il corso iniziale di formazione professionale.
4. Gli appartenenti al Corpo compiono l'esercitazione di tiro al poligono, a cura e a spese dell'Amministrazione, sotto il coordinamento di personale specificatamente qualificato.
5. L'armamento deve essere sempre tenuto dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine sono compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Art. 21 - Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono conformi alla legge e alle disposizioni regionali in materia di polizia locale.
2. Gli strumenti, le apparecchiature e le dotazioni tecniche vengono assegnate in dotazione ai nuclei, agli uffici, di Polizia Locale o ai singoli appartenenti. Il consegnatario, o chi ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Gli operatori della Polizia Locale, con qualifica di agenti di pubblica sicurezza, possono essere dotati, previa formazione specifica, con disposizione del Comandante, degli specifici strumenti di autotutela e presidi tattici difensivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico–scarico, sul quale risultino il riferimento e le sostituzioni delle parti soggette al consumo o deterioramento.
5. L'Amministrazione Comunale garantisce la fornitura e cura l'uso di tutti i dispositivi di protezione individuale.

Art. 22 - Collaborazione con gli enti dell'associazionismo privato e delle istituzioni volontarie.

1. L'Amministrazione Comunale, promuove forme di volontariato e associazionismo che collaborano con il corpo di Polizia Locale nello svolgimento di attività ausiliarie di vigilanza che siano di supporto e di collaborazione alla Polizia Locale anche in materia di truffe agli anziani ed alle altre vittime di reato nonché per perseguire attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità

Art. 23 - Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano prioritariamente tutti i servizi di istituto in uniforme.
2. L'attività di servizio, previa disposizione del Comandante, è svolta in abito civile solo in momenti specifici ed eccezionali in cui l'uso dell'uniforme può essere inopportuno oppure quando la natura del servizio richiede di indossare abiti civili.

3. La dispensa dal vestire l'uniforme, in servizio, per motivi di salute o per altre motivazioni deve essere disposta dal Comandante.

Art. 24 - Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sé la tessera di servizio.
3. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 25 - Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel successivo titolo VI, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate.

Art. 26 - Servizi appiedati

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 3, i servizi di Polizia Locale sono svolti in forma appiedata. Ove necessario detti servizi vengono svolti anche con l'utilizzo di un velocipede.
2. Per quanto riguarda in particolare le attività di disciplina della circolazione, i predetti servizi si distinguono come segue: a) servizio di pattugliamento lungo un itinerario o all'interno di un'area; b) servizio di presidio in una determinata area; c) regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade; d) presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale; e) servizi di rappresentanza e di scorta.

Art. 27 - Servizio a bordo di veicoli

1. Ai fini di garantire l'immediatezza degli interventi, del controllo del territorio, della sicurezza urbana, del pronto intervento e della protezione civile, i servizi appiedati sono integrati con servizi su veicoli.
2. Per l'espletamento dei compiti d'istituto tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili.
3. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione, compilando diligentemente il libretto di marcia. Periodiche verifiche sono previste a cura degli Ufficiali e del responsabile dell'autoparco.

Art. 28 - Collegamento dei servizi

1. Gli appartenenti al Corpo impiegati in servizi esterni devono essere collegati alla Sala Operativa con apparecchio ricetrasmittente o altra modalità tecnica idonea alla localizzazione nel rispetto della vigente normativa.
2. Gli addetti, muniti di radio, devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando ed eventualmente con i servizi decentrati, quando è necessario.
3. Gli appartenenti al Corpo impiegati in servizi esterni devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni impartite. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già assegnato.

Art. 29 - Servizi di pronto intervento e controllo del territorio

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando e sono allertati per tutti i servizi di emergenza.
2. Gli addetti hanno il compito di intervenire nelle località indicate, secondo le istruzioni impartite dal Comando, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.
3. Il controllo del territorio consiste nella presenza costante del personale nell'area - zona - comparto - quartiere di competenza territoriale assegnatagli dal comando.

Art. 30 - Obbligo di intervento e di rapporto

1. Oltre che per l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Fatti salvi gli interventi di polizia giudiziaria dovuti in flagranza di reato e salvo situazioni eccezionali ed urgenti, gli appartenenti al Corpo sono esentati dall'obbligo di intervento per i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comandante a particolari nuclei, uffici opportunamente istituiti ed attrezzati. In tali casi l'addetto deve richiedere l'intervento o l'ausilio delle unità competenti in materia oppure far pervenire adeguata segnalazione.
4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è sempre obbligatorio. Nei casi in cui non sia sufficiente il suo personale intervento, l'addetto deve richiedere quello del competente servizio, a cui si fa prioritario riferimento per l'esecuzione dell'intervento.
5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, gli appartenenti al Corpo devono redigere sempre una relazione - rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
6. Anche al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti istituzionali, gli operatori di Polizia Locale forniscono al Comando i dati necessari per la rilevazione degli interventi effettuati.

Art. 31 - Ordine di servizio

1. E' istituito presso la Sala Operativa il "foglio di servizio", di norma settimanale, dal quale si evince la turnazione di tutti gli appartenenti al Corpo. Lo stesso deve essere pubblicato, mediante affissione all'albo della Centrale Operativa, di norma, almeno tre giorni prima dello scadere del precedente.
2. Il Comandante o l'Ufficiale di Turno dispone il servizio giornaliero, indicando per ciascun dipendente posto di lavoro e modalità di massima per l'espletamento del servizio.
3. Disposizioni, istruzioni particolari o programmi di lavoro possono essere assegnate, oltre che con l'ordine di servizio, anche in forma verbale.
4. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio all'inizio del turno e ricevono istruzioni per lo svolgimento dello stesso dai responsabili del turno.
5. Nello svolgimento del servizio gli appartenenti al Corpo devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale, sia per il servizio specifico.
6. E' previsto l'invio, tramite posta elettronica, dell'ordine di servizio per ogni singolo appartenente al Corpo.
7. E' obbligatorio, per ogni appartenente al Corpo quando in servizio, leggere la propria e-mail istituzionale almeno una volta nel turno di servizio.

Art. 32 - Servizi di appartenenti al Corpo presso settori del Comune

1. L'assegnazione di appartenenti al Corpo presso altri settori del Comune può avvenire in conformità alle disposizioni e agli accordi che disciplinano le modalità interne di organizzazione del personale, fermo restando la disciplina di cui all'art. 4 – punto 2) della legge 7 marzo 1986 n.65 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Efficacia dei servizi del Corpo

1. Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, dei risultati ottenuti dai servizi e della loro efficacia rispetto alle finalità generali, così da individuare l'efficienza globale della struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

Art. 34 – Servizi resi a terzi

1. I costi dei servizi svolti dal personale del Corpo di Polizia Locale per attività di sicurezza e di polizia stradale, necessari per lo svolgimento di attività ed iniziative che non siano di esclusivo o prevalente interesse pubblico, sono poste a carico del soggetto promotore o organizzatore dell'evento e della manifestazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
2. Sono da considerarsi di esclusivo o prevalente interesse pubblico e quindi non soggette al pagamento dei servizi le seguenti iniziative: - manifestazioni organizzate e promosse da enti pubblici; - manifestazioni di carattere religioso (culti ammessi); - manifestazioni promosse ed organizzate da partiti, movimenti politici e sindacali; - manifestazioni o eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, aggregativo, di promozione anche turistica della città, co-organizzati o patrocinati dal comune proposti da associazioni o enti senza scopo di lucro; - manifestazioni o eventi promossi anche da società e privati, che perseguono un evidente interesse per la comunità locale e sono aperti alla stessa, sulla base di indicatori quali quelli di seguito, indicati, e per quanto sopra patrocinati dall'Amministrazione Comunale, individuati di volta in volta dalla Giunta Comunale:
 - la manifestazione o l'evento genera significativi flussi turistici e di promozione della città di Romano di Lombardia e concorre alla diffusione dell'immagine della città stessa.

3. Gli importi, in relazione ai costi di cui al comma 1, quantificati prima dell'erogazione delle prestazioni da parte del Personale del Corpo di Polizia Locale, sono confermati con l'emissione del documento comprovante l'entità definitiva del credito e, successivamente, versati al Comune di Romano di Lombardia, secondo le modalità attualmente previste per le entrate comunali. Le prestazioni prestate dal personale in occasione di svolgimento di attività ad iniziativa di carattere privato sono remunerate da un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario così come previsto dall'art. 56 bis del vigente CCNL. Per l'impiego di veicoli si applicano le seguenti tariffe: - Autovettura € 10,00 l'ora; - Motoveicoli € 5,00 l'ora.

TITOLO VI - NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 35 - Assegnazione ed impiego del personale

1. Il personale viene assegnato ai diversi Nuclei e Uffici con provvedimento del Comandante, anche in base agli obiettivi dell'Amministrazione ed in conformità alle norme che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale.

Art. 36 - Guida dei veicoli ed uso di strumenti

1. il Comandante affida agli appartenenti alla Polizia Locale, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al corpo. L'incarico non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.
2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 37 - Prolungamento dell'orario di servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario, nei seguenti casi: al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile; in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore; in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 38 - Mobilitazione del personale

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria portata od emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in conformità alla disposizione dei servizi, fornendo, ove occorra, la reperibilità nelle ore libere, che viene retribuita come prevista dal contratto o dagli accordi in materia.
2. Per tali fattispecie il Comandante può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.
3. Per particolari eventi o rilevanti manifestazioni di interesse cittadino, il Comandante può sospendere le ferie e i permessi ordinari, previa comunicazione possibilmente con congruo anticipo.

Art. 39 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo

1. I turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo, in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, possono essere attuati in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto e come previsto dagli accordi nazionali e locali di comparto.

Art. 40 - Missioni esterne al territorio comunale

1. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante: per fini di collegamento e rappresentanza; per rinforzare altri Corpi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate; per rinforzare Corpi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati; per comprovate esigenze di indagine, ricognizione e investigazione in attività di polizia giudiziaria su delega dell'Autorità Giudiziaria.
2. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dal Comune.
3. Negli altri casi, i rapporti economici fra enti o autorità e personale all'uopo autorizzato sono definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 41 - Norme generali: doveri

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento speciale, nonché le disposizioni vigenti per il personale dipendente, svolgendo i propri compiti secondo le finalità dei servizi

istituzionali. Devono altresì osservare con la massima scrupolosità le direttive, le disposizioni, gli ordini, le istruzioni impartite, anche verbalmente, dai superiori gerarchici.

2. Agli appartenenti del Corpo è fatto divieto di assumere, anche fuori servizio, comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al prestigio, all'immagine del Corpo e della Civica Amministrazione.

3. Il personale del Corpo è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative al servizio d'Istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura, nel rispetto delle norme sulla privacy. E' fatto altresì divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

Art. 42 - Cura dell'uniforme e della persona - Salute

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo la preventiva autorizzazione del Comandante

2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nel regolamento o altre determinazioni comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite dal Comandante.

3. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona; l'uniforme deve essere costantemente mantenuta pulita, decorosa ed in ordine.

4. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

5. Gli Ufficiali in occasione di cerimonie di particolare importanza, di pubbliche manifestazioni, o quando disposto dal Comandante, devono indossare la divisa di rappresentanza come previsto dalle norme regionali.

Art. 43 - Orario e posto di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi in servizio puntualmente all'ora fissata, per poi presentarsi al Responsabile del servizio con l'uniforme e l'equipaggiamento prescritto.

2. Nei servizi a carattere continuativo in cui sia stabilito il cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comando, dal quale deve ricevere autorizzazione per abbandonare il posto.

Art. 44 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Gli operatori in servizio, di massima, devono: a) presentarsi in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme all'inizio del turno, salvo comprovate eccezioni; b) mantenere sempre equilibrio, contegno riservato e cortesia; c) agire con calma e fermezza, secondo le circostanze, per l'assolvimento del servizio, per difendere il prossimo, se stessi ed il patrimonio collettivo; d) usare con i cittadini modi cortesi, tenendo presente che la propria legittima azione deve avere un contenuto non semplicemente repressivo, ma anche di prevenzione evitando ogni discussione polemica.

Art. 45 - Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.

3. In particolare, si devono evitare inutili e spiacevoli discussioni fra appartenenti al Corpo alla presenza di cittadini, avendo principalmente a cura di portare a termine le operazioni di servizio od ogni attività d'istituto, rinviando al Comando, in un momento successivo, ogni eventuale contestazione o chiarimento.

Art. 46 - Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

3. Deve sempre salutare con garbo, senso civico dando del Lei alla persona che lo interpella o a cui si rivolge, mantenendo il rispetto dovuto. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

4. L'appartenente al Corpo deve fornire, quando richiesto, almeno il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

5. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione e non intrattenersi in futili occupazioni.

Art. 47 - Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo e quello verso i cittadini, le istituzioni e le autorità, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.
2. Per il personale in uniforme, il saluto si effettua militarmente, eccetto che nei luoghi ove non è previsto l'uso del copricapo.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi: per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico; per i motociclisti, ciclo-montati e cinofili in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli; per il personale inquadrato in drappello di scorta.

TITOLO VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 48 - Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista per il restante personale del Comune, dalle norme contrattuali nonché dal presente regolamento.

Art. 49 - Accertamenti sanitari

1. In casi di temporanea e parziale inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata.
2. In casi di infermità fisica irreversibile e permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.
3. Per le infermità di cui al comma precedente, dipendenti da altre cause, e che rendano comunque incondizionatamente inidonei al servizio nel Corpo, si applica la mobilità prevista per il restante personale del comune.

Art. 50 - Casi di assenza dal servizio

1. Nel caso in cui l'appartenente al Corpo si assenti per malattia o per situazioni di indisposizione o similari, ha l'obbligo di comunicazione al Comando, in ottemperanza alla normativa in vigore. Nel caso l'operatore di Polizia Locale prenda servizio in ritardo deve comunicarlo al Comando fornendo idonea giustificazione.

Art. 51 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco gli appartenenti al Corpo che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali.
2. Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze: compiacimento del Comandante; elogio scritto del Comandante; encomio del Sindaco; encomio solenne della Giunta Comunale in relazione a risultati di eccezionale rilevanza.

TITOLO IX – ASSISTENZA E BENESSERE

Art. 52 - Assistenza del personale in quiescenza

1. L'Amministrazione comunale favorisce la costituzione dell'Associazione pensionati della Polizia Locale, anche ai fini dell'utilizzo degli associati in attività di volontariato.

Art. 53 - Difesa in giudizio

1. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un appartenente al Corpo di Polizia locale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio di compiti d'ufficio, trova applicazione la normativa in materia di patrocinio legale.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Anzianità di servizio

1. L'anzianità di servizio i cui al presente articolo e dall'articolo 6, attiene esclusivamente ai rapporti gerarchici all'interno del Corpo di appartenenza e si determina secondo la precedenza del grado e dell'anzianità di servizio nel grado, nella categoria e nel profilo professionale.

Art. 55 – Funzioni di Vice Comandante

1. Il Comandante, con proprio provvedimento, nomina un Ufficiale, tra quelli effettivamente presenti in servizio per rivestire la funzione di Vicecomandante. La Determinazione di nomina è temporalmente limitata, coincidendo normalmente con il Decreto Sindacale di nomina del Comandante quale Responsabile del Servizio.

Art. 56 – Norma finale

1. Il presente regolamento modifica ogni precedente disposizione contenuta nelle deliberazioni comunali disciplinanti tale materia qualora risultino incompatibili.
disciplinanti tale materia qualora risultino incompatibili.